



All 1)

PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: Lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce "Tangenziale Ovest di Benevento". Risarcimento danni da occupazione illegittima Sentenza n. 1869/2019 del Consiglio di Stato – IV Sez. Giurisdizionale - giudizio Mercurio Nazzareno c/o Provincia di Benevento. Acquisizione aree ed approvazione indennizzo concordato con la ditta beneficiaria. Riconoscimento debito fuori bilancio.

L'ESTENSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. 7 del CP in data 31/7/2019
DELL'ORDINE DEL GIORNO prot. 21813 del
25/07/2019

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. 5
Contrari N. 0

APPROVATA CON DELIBERA N. 45 del 31.07.2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Su Relazione _____

Franco Nardone

IL PRESIDENTE
(dott. Antonio Di Maria)

Antonio Di Maria

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Franco Nardone)

Franco Nardone

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

REGISTRAZIONE CONTABILE

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Art. 30 del Regolamento di contabilità

di € _____

di € 12704,62

Cap. _____

Cap. 3833

Progr. n. _____

Progr. Prov. 1P

del 25/06/2019

Esercizio finanziario 2019

Esercizio finanziario 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL FUNZIONARIO
(Dott. Serafino De Bellis)

Serafino De Bellis

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Preso visione della proposta del Settore Tecnico – Servizio Viabilità 2 e connesse infrastrutture, che integralmente si riporta:

Premesso che:

- con determinazione presidenziale della Cassa del Mezzogiorno n. 44922 del 28.01.1975 fu approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto n. 5269/PS.21 per la costruzione della strada a scorrimento veloce detta *"Tangenziale Ovest di Benevento"*;
- nel suddetto provvedimento venivano fissati i termini di mesi 12 e mesi 48, decorrenti dalla data dello stesso, rispettivamente per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e della procedura di esproprio;
- con decreto del Prefetto di Benevento n. 8331/Div. IV del 25.10.1975, l'Amministrazione Provinciale di Benevento veniva autorizzata, per la redazione degli stati di consistenza ad introdursi nelle aree interessate all'esecuzione dei lavori, tra le quali era ricompresa anche quello in titolarità della ditta Mercurio Umberto (dante causa dell'attore Mercurio Nazzareno), identificato in Catasto Terreni di Benevento al fg 37 mappale 7 per mq 9030 di occupazione;
- in data 25.02.1976 in esecuzione del decreto prefettizio n. 8331/Div. IV/1975 i tecnici incaricati dall'Amministrazione Provinciale di Benevento redigevano lo stato di consistenza dell'area da occupare in titolarità della richiamata ditta proprietaria;
- con decreto del Prefetto di Benevento; n. 2018/Div. IV del 29.03.1976 l'Amministrazione Provinciale di Benevento veniva autorizzata ad occupare in via d'urgenza i suoli occorrenti all'esecuzione dei lavori;
- in data 04.04.1976, in esecuzione del decreto prefettizio n. 2018/Div. IV/1976 tecnici incaricati dall'Amministrazione Provinciale di Benevento, procedevano alla presa possesso, con contestuale redazione di verbale, dell'area della ditta Mercurio Umberto identificata in Catasto Terreni di Benevento al fg 37 mappale 7 per mq 9030 di occupazione;
- con determinazione n. 143 del 01.08.1978 della Cassa del Mezzogiorno, approvava, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, la perizia di variante suppletiva al progetto originario;
- nel provvedimento di approvazione della perizia di variante furono altresì fissati i termini:
 - inizio delle espropriazioni, entro mesi 12;
 - completamento delle espropriazioni, entro mesi 36;
 - inizio dei lavori, entro 6 mesi;
 - completamento dei lavori, entro mesi 12;decorrenti dalla data dello stesso, rispettivamente per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e della procedura di esproprio;

- con decreto prefettizio n. 5974/Div. IV del 14.10.1978 L'Amministrazione Provinciale di Benevento veniva autorizzata ad occupare in via d'urgenza i suoli occorrenti all'esecuzione dei lavori in variante;
- con atto prot. 659 del 15.01.1979 la Provincia di Benevento notificava alla ditta Mercurio Umberto le l'indennità di esproprio e di occupazione determinate ai sensi della legge 865/1971 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Sig. Mercurio Umberto con atto del 15.01.1979 dichiarava la cessione volontaria dell'area occupata e l'accettazione dell'indennità offerta per l'importo di £. 11.377.800,00 (€5.876,14);
- la Provincia di Benevento in esecuzione delle ordinanze di pagamento emesse dal Tribunale di Benevento in data 16.02.1979 con il n. 26 ed in data 07.08.1979 con il n. 80, provvedeva, al pagamento in favore della ditta Mercurio Umberto dell'importo complessivo di £. 14.537.035, (€7.507,75), compreso interessi maturati;
- la Provincia di Benevento a seguito dei pagamenti effettuati non perfezionava, nei termini stabiliti dagli atti di approvazione del progetto originario e della perizia suppletiva di variante (01.08.1981), per mancanza dei tipi di frazionamento, il procedimento espropriativo delle aree occupate con la stipula del relativo atto notarile di "*Cessione Volontaria*";
- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 21930 del 31.10.1996 e n. 3 del 13.01.1999, divenute esecutive ai sensi di legge, veniva approvato, il progetto dei lavori di completamento della S.S.V. "*Tang. Ovest di Benevento*";
- con deliberazione del Consiglio Comunale di Benevento n. 65 del 13.10.1999 e successivo atto di Giunta Comunale n. 615 del 07.12.1999, divenute esecutive ai sensi di legge, veniva approvato, ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 1/78, il suddetto progetto di completamento, redatto dall'Amministrazione Provinciale di Benevento;
- con decreto emesso dal Comune di Benevento in data 15.12.1999 con il n. 9330 di protocollo, veniva disposta a favore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento l'occupazione temporanea in via d'urgenza delle aree necessarie all'esecuzione dei predetti lavori relativamente alla parte riguardante gli svincoli di EX SS. 88-Pietrelcina e SS. 7-Rione Libertà, senza tuttavia interessare le aree della ditta Mercurio Umberto;
- con Tipo di Frazionamento approvato dall'Agenzia del Territorio di Benevento in data 17.06.2002 con il n. 33319, l' area in titolarità dei Sigg.ri Mercurio Nazzareno e di Gioia Maria Antonia, nel frattempo subentrati a Mercurio Umberto in virtù di successione per causa di morte, assumeva il nuovo identificativo catastali: particella 391 del foglio 37 di mq 7925,00 a fronte della maggiore superficie di mq 9030,00, autorizzata con decreto di occupazione n. 2018/Div. IV/1976;
- che con decreto di esproprio emesso dal Comune di Benevento in data 03.06.2003 prot. n. 3898, registrato a Benevento il 15.07.2003 al n. 3423 veniva disposta in favore della

Provincia di Benevento l'espropriazione definitiva delle aree occupate per i lavori di completamento relativamente alla parte riguardante gli svincoli di EX SS. 88-Pietrelcina e SS. 7-Rione Libertà;

- con decreto del dirigente SEP, prot. n. 9369 del 11.11.2009, registrato a Benevento in data 30.11.2009 al n. 1297, l'area identificata con il n. 391 (ex 7) del fg. 37 di mq 7925,00, veniva acquisita al patrimonio dell'Ente Provincia di Benevento;
- i Sigg.ri Mercurio Nazzareno e Di Gioia Maria Antonia, nella dichiarata qualità di eredi del Signor Mercurio Umberto proponevano innanzi al Tar Campania ricorso, notificato in data 06/12/20002), per l'accertamento dell'illegittima occupazione da parte della Provincia di Benevento del fondo di proprietà del loro dante causa censito in catasto di Benevento al foglio 37 p.lla 302 ex 7, per effetto del mancato perfezionamento del procedimento espropriativo, con l'emanazione del decreto di esproprio o con la stipula formale dell'atto di cessione volontaria, entro i termini stabiliti dagli atti di approvazione del progetto originario e della perizia suppletiva di variante (01.08.1981);
- con sentenza n. 11222/2005, depositata in segreteria in data 07/09/2005, il TAR Campania dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, individuando in quello Ordinario il Giudice competente alla definizione della controversia;
- con atto di citazione del 15.02.2006 i Sigg.ri Mercurio Nazzareno e Di Gioia Maria Antonia convenivano innanzi al Tribunale di Benevento chiedendo che l'anzidetta occupazione fosse dichiarata "*sine titulo*" e che conseguentemente la Provincia di Benevento fosse condannata alla restituzione delle aree o in alternativa, al risarcimento del danno nella misura corrispondente al valore venale del bene, oltre al risarcimento per l'occupazione illegittima a far data dal 24.01.1976;
- il Tribunale di Benevento all'udienza del 29.09.2010, preso atto della adesione della parte ricorrente all'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, (sollevata dalla Provincia di Benevento), disponeva la cancellazione della causa dal ruolo;
- con ricorso n. 1644/2011 i Sigg.ri Mercurio Nazzareno e Di Gioia Maria Antonia hanno riassunto la causa davanti al TAR, contestando la legittimità della procedura espropriativa anzidetta e riproponendo le medesime richieste di risarcimento del danno azionate davanti al giudice ordinario;
- con Sentenza n. 2269/2014 il Tar Campania ha rigettato il ricorso proposto dai Sigg.ri Mercurio Nazzareno e Di Gioia Maria Antonia, ed ha accertato l'acquisto per usucapione da parte della Provincia di Benevento della proprietà dell'area in questione;
- Il Sig. Mercurio Nazzareno anche in qualità di erede della madre, Di Gioia Maria Antonia, ha appellato innanzi al Consiglio di Stato la Sentenza TAR Campania n. 2269/2014;
- **Il Consiglio di Stato con Sentenza 1869/2019 – IV Sez. Giurisdizionale, (allegato A), ha accolto l'appello e per l'effetto, in riforma della richiamata sentenza TAR 2269/2014**

impugnata, ha condannato la Provincia di Benevento al risarcimento dei danni cagionati ed alla restituzione delle aree, “.....restando tuttavia ferma la possibilità per l'amministrazione di adottare un formale provvedimento di acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis del d.P.R. 327/2001 comunque di far cessare l'occupazione sine titolo attraverso una delle modalità indicate dalla già richiamata pronuncia dell'Adunanza plenaria di questo Consiglio n. 2 del 2016.”

Dato atto che i criteri per la quantificazione del risarcimento del danno, spettante all'appellante in virtù della richiamata sentenza del Consiglio di Stato, sono quelli previsti dall'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 (T.U. espropri) ovvero:

- indennizzo per pregiudizio patrimoniale corrispondente al Valore Venale attuale del bene occupato;
- indennizzo per pregiudizio non patrimoniale, forfettariamente liquidato nella misura del 10% del Valore Venale del bene;
- indennizzo per il periodo di occupazione senza titolo pari al 5% annuo sul Valore Venale;

Vista la nota protocollo 10062 del 01.04.2019, (allegato **B**), con la quale si è proceduto all'adempimento delle formalità di cui all'art. 7 e 8 della Legge 241/1990 di “Avviso di Avvio del Procedimento” finalizzato all'emissione del provvedimento di acquisizione sanante, previsto dall'art. 42 bis del d.P.R. 327/2001, del bene in titolarità della ditta Mercurio Nazzareno, occupato per la realizzazione dei lavori anzidetti;

Vista la nota, prot. 13930 del 13.05.2019, (allegato **C**), con la quale la ditta Mercurio Nazzareno a mezzo dello studio legale Crisci degli Avv.ti Fabrizio e Lucio Crisci, a riscontro della comunicazione di avvio del procedimento, di cui al precedente capoverso, propone la definizione di accordo transattivo tra la ditta proprietaria e la Provincia di Benevento per la cessione del bene ed il pagamento del risarcimento del danno da valutarsi con i criteri indennitari stabiliti dall'art. 42/bis del D.P.R. 327/2001, ponendo a base del calcolo il prezzo unitario di €. 8,55/mq accertato dal C.T.U. nel corso del precedente giudizio al TAR Campania n. 2269/2014;

Verificata dunque la possibilità di poter pervenire alla definizione di accordo transattivo con la richiamata ditta proprietaria, da preferirsi rispetto al procedimento sanante coatto, previsto dall'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 che rappresenta una disposizione di natura eccezionale, “*l'extrema ratio*” alla soluzione preferenziale dell'accordo transattivo;

Richiamata la nota pec del 29.05.2019 prot. 15636, (allegato **D**), con la quale è stata proposta la definizione bonaria della questione offrendo alla ditta proprietaria l'indennizzo di complessivi **€.132.975,05**, quantificato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 42/bis del D.P.R. 327/2001 (T.U. espropri), **con spese compensate**, ponendo a base del calcolo il prezzo unitario di **€. 6,00/mq** alla superficie appresa di complessivi mq 5823,00, identificata dalle p.lle nn. 658 e 660 del fg. 37 di Benevento;

Vista la dichiarazione, resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, registrata al protocollo dell'Ente in data 03.06.2019 al n. 15983, (allegato **E**), con la quale il Sig. Mercurio Nazzareno, ha dichiarato tra l'altro:

- *"di accettare la proposta di accordo così come formulata da codesta Amministrazione con la spiega che dal calcolo e dalla cessione dev'essere esclusa la p.lla 660 di mq 1063. Per cui, ferma restante la mia intenzione di cedere volontariamente la superficie occupata materialmente dall'o.p., accetto il risarcimento del danno secondo il calcolo che segue relativo alla sola p.lla 558 ex 391/a nella complessiva somma di € 127.011,62";*
- *"di riconoscere in capo alla Provincia di Benevento il pieno diritto di proprietà della superficie occupata, individuata in catasto di Benevento al F. 37, p.lla ex 7 attuale p.lla 658 ex p.lla 391/a di mq 4.760";*
- *"di accettare la somma di complessivi € 127.011,62 con spese compensate, a saldo definitivo ed a titolo di differenza sull'indennità di esproprio già corrisposta, nonché a transazione e tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa dagli stessi avanzata per l'anzidetta occupazione, sia a titolo di indennità da occupazione illegittima che a titolo di risarcimento danni, rivalutazione ed interessi legali, e per ogni altra ragione connessa e consequenziale, con espressa rinuncia ad ogni ulteriore altro diritto derivante dalla procedura espropriativa "de qua"."*

Accertato di poter accogliere la proposta della ditta Mercurio Nazzareno, in ordine alla possibilità di escludere dal calcolo e dalla cessione la p.lla 660 di mq 1063, in quanto la stessa rappresenta un'area residuale all'occupazione non materialmente occupata dall'opera pubblica e che di fatto già utilizza per scopi agricoli dalla ditta proprietaria;

Dato atto che l'indennizzo, rideterminato, con i criteri stabiliti dall'articolo 42/bis del D.P.R. 327/2001 (T.U. espropri), in funzione della sola superficie irreversibilmente trasformata, di complessivi mq 4760,00, identificata dalla p.lla n. 658 ex 391 del fg. 36 di Benevento, ammonta a complessivi **€ 127.011,62**, così come di seguito meglio specificato nel dettaglio:

1. Valore Venale fondo ante-esproprio (fg. 37 p.lla ex 7)

- mq 24.000,00 x € 6,00/mq (*) = **€ 144.000,00**

(*) valore unitario di mercato ricavato da indagini di mercato tenendo conto delle caratteristiche intrinseche e delle condizioni estrinseche del fondo oggetto di valutazione.

2. Valore Venale fondo residuo post-esproprio

mq 24.000 - mq 4.760,00 (superficie trasformata p.lla 658 ex 391) x € 6,00/mq x (K1+K2+K3+K4)
= Mq 19.240,00 x € 6,00/mq (*) x - 15% = **€ 98.124,00**

K1= - 7,5 % diminuzione percentuale per riduzione di superficie;

K3= - 2,5% configurazione irregolare delle parti residue del fondo

K4= - 5% diminuzione percentuale per limitazione all'edificazione imposta dalla fascia di rispetto stradale per le maggiori distanze da rispettare;

a) indennizzo per pregiudizio patrimoniale (comma 1 art. 42-bis – d.P.R. 327/2001) determinato con il criterio del valore complementare = = Valore di mercato ante esproprio – Valore di mercato post esproprio = €. 144.000,00 - €. 98.124,00 =	€. 45.876,00
b) indennizzo per pregiudizio non patrimoniale (comma 1 art. 42-bis – d.P.R. 327/2001) = 10 % del Valore Venale del bene = 10% x €. 45.876,00 =.....	€. 4.587,60
c) indennizzo per occupazione senza titolo dal 01/08/1981 (comma 3 art. 42-bis – d.P.R. 327/2001) = 5% annuo Valore Venale aree occupate l'indennizzo è riferito a due distinte occupazioni:	
- all'occupazione originaria di mq 9030,00 per il periodo decorrente dal 01.08.1981 (fine occupazione legittima) al 17.06.2002 (approvazione Tipo di Frazionamento n. 33319/2002): = mq 9030,00 x 6,00 x 5% x gg. 7625/365 =.....	€. 56.592,12
- all'occupazione di mq 7925,00 scaturita dal Tipo di Frazionamento n. 33319/2001 per il periodo decorrente dal 17.06.2002 (approvazione Tipo di Frazionamento n. 33319/2001) al 21.03.2019 (pubblicazione sentenza n. 1868/2019): = mq 7925 x 6,00 x 5% x gg. 6121/365 =	€. 39.870,35
d) interessi legali sull'indennizzo per occupazione illegittima = €. 96.462,47 x 0,80% x 120 gg/365 (**)=	€. 253,71
	TOTALE (a+b+c) €. 147.179,78

(**) 120 gg previsti dal 21/03/2019 pubblicazione sentenza al legittimo acquisto

A detrarre somme già corrisposte (comma 2 art. 42-bis – d.P.R. 327/2001)	
- €. 2.938,07 + interessi legali dal 16.02.1979 = €. 7.934,70	
- €. 4.569,68 + interessi legali dal 07.08.1979 = €. 12.233,49	
	Sommano le detrazioni €. 20.168,16
	RESTANO €. 127.011,62

Considerato che la definizione dell'accordo transattivo con la ditta Mercurio risulta oltremodo vantaggioso per questo Ente. Difatti l'indennizzo concordato con l'applicazione del prezzo unitario di **€.6,00/mq**, in luogo di quello di €.8,55/mq stimato dal CTU Arch, Ciro Guida nel precedente giudizio al TAR Campania n. 2267/2014 – Ricorso n. 1644/2011 Reg. Ric. -, **comporta per l' Ente un risparmio di spesa di €.62.551,42;**

Visto l'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, che prevede che "con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio" tra cui quelli derivanti da sentenze esecutive;

Considerato:

- che il provvedimento del Consiglio di Stato di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

- che la disciplina legislativa di cui al capo II del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

Visto il D.LGS. 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto il D.LGS. 30/03/2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni Pubbliche);

Visto il Tipo di Frazionamento approvato dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Benevento in data 24.05.2019 Protocollo n. 2019/BN0034815;

Visto il parere dei Revisori dei Conti n. _____ del 04.07.2019

Per tutte le motivazioni sopra esposte si

PROPONE

le premesse formano parti integranti del presente dispositivo:

1. autorizzare, in esecuzione della sentenza **Consiglio di Sato con Sentenza 1869/2019 – IV Sez. Giurisdizionale**, ed ha seguito dichiarazione di cessione volontaria da parte della ditta proprietaria Mercurio Nazzareno, l'acquisizione definitiva al patrimonio provinciale, dell' area della superficie di complessivi **mq 4.760,00**, irreversibilmente trasformata per la realizzazione della strada a scorrimento veloce detta "*Tangenziale Ovest di Benevento*", censita in catasto di Benevento al foglio 37 con il mappale n. 658 ex 391/a;
2. di procedere, alla restituzione in favore della richiamata ditta, delle aree, riportate in catasto di Benevento al foglio 37 p.lle 659 ex 391/b e 660 ex 391/c, corrispondenti a complessivi **mq 3.165,00**, che non sono stati oggetto di alcuna occupazione / trasformazione, il tutto come meglio individuato nella planimetria catastale (allegato F);
3. di approvare la somma di **€. 127.011,62** concordata con la ditta proprietaria Mercurio Nazzareno a titolo di risarcimento del danno per l'anzidetta occupazione, determinato nei termini in premessa indicati;
4. di procedere al riconoscimento dell'importo, afferenti all'accordo sopradescritto, per complessivi **€. 127.011,62, con spese compensate**, quale debito fuori bilancio ai sensi della lettera a) dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000;
5. di far gravare la spesa complessiva di **€. 127.011,62** sul capitolo 3833 del bilancio corrente;
6. di dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico di predisporre tutti i necessari e conseguenti adempimenti di propria competenza;
7. di dare atto che resta salva ed impregiudicata eventuale azione di ripetizione nell'ipotesi di proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che

l'esecuzione amministrativa di tale titolo non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERA

1. autorizzare, in esecuzione della sentenza **Consiglio di Sato con Sentenza 1869/2019 – IV Sez. Giurisdizionale**, ed ha seguito dichiarazione di cessione volontaria da parte della ditta proprietaria Mercurio Nazzareno, l'acquisizione definitiva al patrimonio provinciale, dell' area della superficie di complessivi **mq 4.760,00**, irreversibilmente trasformata per la realizzazione della strada a scorrimento veloce detta "*Tangenziale Ovest di Benevento*", censita in catasto di Benevento al foglio 37 con il mappale n. 658 ex 391/a;
2. di procedere, alla restituzione in favore della richiamata ditta, delle aree, riportate in catasto di Benevento al foglio 37 p.lle 659 ex 391/b e 660 ex 391/c, corrispondenti a complessivi **mq 3.165,00**, che non sono stati oggetto di alcuna occupazione / trasformazione, il tutto come meglio individuato nella planimetria catastale (allegato **F**);
3. di approvare la somma di **€. 127.011,62** concordata con la ditta proprietaria Mercurio Nazzareno a titolo di risarcimento del danno per l'anzidetta occupazione, determinato nei termini in premessa indicati;
4. di procedere al riconoscimento dell'importo, afferenti all'accordo sopradescritto, per complessivi **€. 127.011,62, con spese compensate**, quale debito fuori bilancio ai sensi della lettera a) dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000;
5. di far gravare la spesa complessiva di **€. 127.011,62** sul capitolo 3833 del bilancio corrente;
6. di dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico, di predisporre tutti i necessari e conseguenti adempimenti di propria competenza;
7. di dare atto che resta salva ed impregiudicata eventuale azione di ripetizione nell'ipotesi di proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tale titolo non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c.
8. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente eseguibile.

P A R E R I

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi

F A V O R E V O L E

oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. ____ allegati per complessivi n. ____
facciate utili.

Data 25.06.2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO




Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000,
n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE. LL.

FAVOREVOLE

parere

~~CONTRARIO~~

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO





PROVINCIA DI BENEVENTO

*OGGETTO: lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce "Tang Ovest di Benevento". Risarcimento danni da occupazione illegittima aree alla località Pantano del Comune di Benevento in proprietà della ditta Mercurio Nazzareno.
- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO -*

CONSIGLIO DI STATO - IV SEZ. GIURISDIZIONALE


Sentenza del 14.02.2019 n. 1869, pubblicata il 21.03.2019

ALLEGATI:

- A) sentenza n. 1869/2019;*
- B) comunicazione di Avviso di Avvio del Procedimento prot. n. 10062 del 01.04.2019;*
- C) osservazioni ditta Mercurio, prot. n. 13930 del 13.05.2019;*
- D) proposta di accordo transattivo, prot. 15636 del 29.05.2019;*
- E) dichiarazione di accettazione proposta transattiva, prot. 15983 del 03.06.2019;*
- F) planimetria individuazione aree interessate e visure catastali.*



N. _____ / _____ REG.PROV.COLL.
N. 06669/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6669 del 2014, proposto dal signor Nazzareno Mercurio, anche quale erede della madre, Di Gioia Maria Antonia, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucio Crisci e Fabrizio Crisci, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Marialaura Borrillo in Roma, via Fulcieri Paulucci Dè Calboli 9;

contro

la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Milena Monica De Nicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 2269 del 2014.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Benevento;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 14 febbraio 2019 il Cons. Silvia Martino;
Uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, gli avvocati Fabrizio Crisci e Francesco del Grosso (quest'ultimo su delega dell'avvocato Milena Monica De Nicola);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I signori Mercurio Nazzareno e Di Gioia Maria Antonia, nella dichiarata qualità di eredi del signor Mercurio Umberto, con ricorso proposto innanzi al TAR per la Campania (n. 1644 del 2011) rappresentavano che il Prefetto della Provincia di Benevento, in data 24 gennaio 1976, aveva adottato il decreto di occupazione d'urgenza avente ad oggetto un fondo sito nel Comune di Benevento di proprietà del loro dante causa censito in catasto alla partita 9800 foglio 37 particella 302 (ex 7).

Con successivo provvedimento del 15 gennaio 1979 l'amministrazione provinciale di Benevento aveva comunicato a Mercurio Umberto l'indennità di esproprio, invitandolo alla cessione bonaria dell'area occupata.

Aderendo all'invito questi aveva manifestato la propria disponibilità alla cessione volontaria dell'immobile occupato.

I ricorrenti rappresentavano, altresì, che nel 1999 la Provincia di Benevento con deliberazione n. 3 del 13 gennaio 1999 aveva approvato un progetto per il completamento della strada a scorrimento veloce Tangenziale ovest, nel quale però la particella del signore Mercurio Umberto non era stata inclusa nell'elenco delle ditte espropriande.

Con ricorso, notificato in data 6 dicembre 2002, i signori Mercurio Nazzareno e Di Gioia Maria Antonia, rappresentando che solo nel 1999 era stava avviata l'esecuzione delle opere e dunque il carattere illecito (*sine titulo*) della occupazione effettuata dopo venti anni dal decreto prefettizio di occupazione temporanea

d'urgenza (in assenza di valida dichiarazione di pubblica utilità, di cessione volontaria, di atto di esproprio) e il mancato completamento della procedura espropriativa con l'emanazione del decreto di esproprio o con la stipulazione formale dell'atto di cessione volontaria, avevano quindi adito il TAR per la Campania, chiedendo la condanna della Provincia di Benevento al risarcimento del danno.

Con sentenza n. 11222/2005, depositata in segreteria in data 7 settembre 2005, il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuando in quello ordinario il giudice competente a conoscere della controversia dedotta in giudizio.

Con atto di citazione del 15 febbraio 2006 i signori Mercurio Nazzareno e Di Gioia Maria Antonia avevano poi convenuto avanti al Tribunale di Benevento l'amministrazione provinciale di Benevento, chiedendo che l'occupazione del fondo fosse dichiarata *sine titulo* e che, conseguentemente, la parte convenuta fosse condannata alla sua restituzione ovvero, in alternativa, al risarcimento del danno nella misura corrispondente al valore venale del bene, oltre in ogni caso al risarcimento per l'occupazione illegittima a far data dal 24 gennaio 1976.

All'udienza del 29 settembre 2010 il Tribunale di Benevento, preso atto della adesione della parte ricorrente all'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario (sollevata dalla Provincia di Benevento), aveva poi disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

I ricorrenti avevano quindi riassunto la causa davanti al TAR, contestando la legittimità della procedura espropriativa *de qua* e riproponendo le medesime domande azionate davanti al giudice ordinario.

2. Nella resistenza della Provincia di Benevento, il TAR, dopo aver disposto l'espletamento di una CTU per la quantificazione dei danni lamentati dai ricorrenti:

- respingeva l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Provincia di Benevento;
- respingeva il ricorso nel merito, ritenendo che vi fosse stata acquisizione del

diritto di proprietà per usucapione da parte della amministrazione provinciale, ai sensi dell'art. 1158 c.c..

3. La sentenza è stata appellata dal signor Mercurio Nazzareno, anche in qualità di erede della madre, Di Gioia Maria Antonia, alla stregua dei motivi che possono essere così sintetizzati:

I. Violazione artt. 46 e 39 c.p.a. in relazione agli articoli 166 e 167 c.p.c.

La domanda riconvenzionale di usucapione avanzata dalla Provincia (che il giudice ha qualificato come eccezione riconvenzionale di usucapione) era inammissibile per tardività.

L'amministrazione si era infatti costituita in primo grado oltre il termine stabilito dall'art. 46 c.p.a..

Secondo l'appellante, la perentorietà del termine contemplato dalla richiamata disposizione, deriverebbe dal rinvio esterno contenuto nell'art. 39 dello stesso codice a quello di procedura civile.

Anche nel processo amministrativo – secondo tale prospettazione – troverebbe applicazione quanto sancito dagli articoli 166 e 167 c.p.c., ed in particolare l'onere per il convenuto di costituirsi nel termine di legge a pena di decadenza dalle domande e dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio.

In ogni caso, la Provincia di Benevento non avrebbe dovuto limitarsi a proporre un'eccezione bensì proporre quantomeno un ricorso incidentale.

Ciò senza contare che il giudizio riassunto in sede giurisdizionale amministrativa era la prosecuzione di quello già iniziato innanzi al Tribunale di Benevento in cui la Provincia si era limitata ad eccepire il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la prescrizione della domanda risarcitoria;

II. Violazione dell'art. 1158 c.c. Errata qualificazione della domanda. Violazione artt. 1165 e 2944 c.c. - Violazione art. 1 Prot. 1 Cedu – art. 42 Cost. e art. 832 c.c.

L'appellante sottolinea che la domanda svolta in primo grado aveva quale unico scopo quello della restituzione dei beni illecitamente appresi per i quali era venuto

meno il titolo che giustificava la detenzione della Provincia.

L'eccezione riconvenzionale di usucapione sarebbe processualmente incompatibile con una domanda esclusivamente restitutoria.

In ogni caso, l'eccezione di usucapione non poteva essere accolta difettando in capo alla Provincia l'*animus rem sibi habendi*. Né poteva rilevare la mera tolleranza da parte dei proprietari i quali avevano dovuto subire l'occupazione, poi divenuta illegittima, a seguito di atti di esercizio autoritativo.

Dalla stessa delibera di G.P. n. 3 del 13 gennaio 1999 emergeva la consapevolezza da parte della Provincia di non avere acquisito la proprietà dei beni (attraverso decreto di esproprio o cessione volontaria); per tale ragione era stata reiterata la declaratoria di pubblica utilità dell'intero progetto, sia con riferimento ai fondi già inclusi nell'originario progetto ex Casmez sia con riferimento ai fondi inclusi *ex novo*.

In ogni caso, l'amministrazione non aveva agito, sino ad allora, come proprietaria dei beni oggetto di occupazione e che, fino al 1999, non era stati ancora trasformati. I lavori erano infatti iniziati solo in tale anno per poi essere completati all'inizio del 2002.

Anche dalla documentazione acquisita dal CTU in sede civile, emergerebbe il riconoscimento formale del diritto di proprietà in capo alla ditta Mercurio – Di Gioia.

Per quanto riguarda la proposta di cessione volontaria, risalente al 1979, essa non si sarebbe mai perfezionata con la stipula del relativo contratto, né comunque sarebbe mai intervenuto un atto di trasferimento in favore dell'amministrazione provinciale. Il termine ventennale sarebbe stato comunque interrotto prima dalla proposta di cessione volontaria e dalla sottoscrizione del relativo atto, poi dagli ordini di pagamento, infine, dagli atti del 31 ottobre 1996 e 3 gennaio 1999.

In ogni caso, prosegue l'appellante, la giurisprudenza amministrativa è ormai ferma nel ritenere che l'amministrazione non possa usucapire un bene che aveva in precedenza occupato nell'ambito di una procedura di esproprio per pubblica utilità

poi divenuta illecita (cfr., ad es., Cons. Stato, sentenza n. 3346 del 2014).

Diversamente opinando, si farebbe assurgere un comportamento illecito a titolo di acquisto della proprietà con palese violazione dell'art. 1 Protocollo addizionale Cedu e dell'art. 117, comma 1, Cost..

Nel caso in esame, il termine per l'usucapione potrebbe pertanto farsi decorrere solo dalla data entrata in vigore del T.U. Espropriazioni, d.P.R. n. 327 del 2001, atteso che, in precedenza, il privato non aveva alcuna possibilità di chiedere la restituzione dei beni, stante il consolidato principio giurisprudenziale dell'accessione invertita.

L'appellante ha quindi chiesto che, annullata la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso di primo grado, l'amministrazione venga condannata alla restituzione dei fondi illegittimamente occupati e al risarcimento dei danni, questi ultimi così come determinati dal CTU nel corso del processo di primo grado, in misura pari ad euro 116.288,35 oltre interessi fino al soddisfo.

L'appellante ha chiesto altresì il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da liquidarsi secondo equità per l'abuso del processo da parte della Provincia di Benevento.

4. Si è costituita, per resistere, l'amministrazione provinciale di Benevento.

Nella propria memoria conclusionale ha rappresentato quanto segue.

In primo luogo, correttamente il TAR avrebbe accolto l'eccezione proposta dalla Provincia, trattandosi di una questione incidentale relativa a diritti la cui risoluzione era necessaria per pronunciare sulla questione principale.

Sarebbe poi incontestato che la Provincia abbia posseduto il terreno *uti dominus* a far data dal verbale di immissione in possesso del 1976; né vi sarebbero atti interruttivi da parte dell'odierno appellante o dei suoi danti causa, poiché il primo ricorso teso ad ottenere "*ope iudicis*" la privazione del possesso, risale solo al 2002, quando cioè era ampiamente decorso il termine di cui all'art. 1158 c.c.;

In ogni caso si sarebbe perfezionata fin dal 15 gennaio 1979 la cessione allorché il

signor Mercurio Umberto dichiarò di cedere volontariamente l'area occupata, per la quale ha poi incassato la dovuta indennità.

In tal senso deporrebbe la stessa giurisprudenza *ex adverso* citata (Cass. civ., sez. II, 22 maggio 2009, n. 11955; da ultimo, Cass. civ. sez. II, 22 gennaio 2018, n. 1534);

La Provincia ha evidenziato infine che, nella denegata ipotesi in cui l'appello fosse ritenuto fondato, sussisterebbero comunque tutti i presupposti perché la stessa amministrazione disponga l'acquisizione del bene de quo al suo patrimonio indisponibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001.

5. L'appellante ha depositato una memoria conclusionale e una di replica.

In particolare, ha precisato che la Provincia non ha in realtà mai provveduto a formalizzare la cessione volontaria e che l'area rimase in possesso del signore Mercurio Umberto fino al 1999 quando, dopo 18 anni di abbandono, con delibera n. 3 del 13 gennaio 1999 l'Ente si decise ad approvare, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità il progetto per il completamento della strada a scorrimento veloce.

L'illiceità e/o illegittimità del comportamento dell'amministrazione deriverebbe dal fatto che la Provincia non ha mai concluso la procedura espropriativa né con il decreto di esproprio né con la cessione volontaria. A tale riguardo, sarebbero irrilevanti il semplice impegno alla cessione da parte della ditta esproprianda ovvero l'accettazione dell'indennità offerta.

6. L'appello, infine, è stato assunto in decisione alla pubblica udienza del 14 febbraio 2019.

7. Il Collegio reputa fondate le doglianze dell'appellante relative al mancato decorso del tempo utile al perfezionamento dell'usucapione in favore dell'amministrazione provinciale.

In tal senso richiama la recente giurisprudenza dell'Adunanza plenaria di questo Consiglio (sentenza n. 2 del 9 febbraio 2016) e della Sezione, secondo la quale:

a) la condotta illecita tenuta dell'amministrazione pubblica con l'occupazione abusiva di terreno altrui, quale che sia stata la sua forma di manifestazione (vie di

fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), non può comportare l'acquisizione del bene medesimo giacché essa configura un illecito permanente ex art. 2043 cod. civ.; d'altro canto la cessazione dell'illecito da essa commesso si verifica soltanto nelle ipotesi considerate rilevanti dall'ordinamento (Cons. Stato, sez. IV, 18 maggio 2018, n. 3009; id., 30 agosto 2017, n. 4106);

b) l'occupazione di un fondo *sine titulo* da parte della pubblica amministrazione e conseguente trasformazione da parte della stessa di un bene privato, integrando un illecito permanente, non è utile ai fini dell'usucapione atteso che diversamente si rischierebbe di reintrodurre nell'ordinamento interno forme di espropriazione indiretta o larvata, tenendo anche presente che l'apprensione materiale del bene da parte della p.a., al di fuori di una legittima procedura espropriativa o di un procedimento sanante, non può essere qualificata idonea ad integrare il requisito del possesso utile ai fini *de quibus* (Cons. Stato, sez. IV, 1 agosto 2017, n. 3838);

c) solo dalla data di entrata in vigore del testo unico dell'espropriazione (30 giugno 2003) è configurabile – in presenza di tutti i relativi presupposti – il possesso *ad usucapionem* di un terreno occupato *sine titulo* in pendenza di un procedimento espropriativo, perché solo l'art. 43 (e poi l'art. 42 *bis*) del medesimo t.u. 8 giugno 2001, n. 327, ha imposto l'eliminazione della prassi della 'occupazione acquisitiva', e dunque solo da questo momento l'ordinamento ha individuato, ex art. 2935 c.c., il "giorno in cui il diritto può essere fatto valere" (Cons. Stato, Adunanza plenaria, 9 febbraio 2016, n. 2);

d) invero, posto che l'interruzione dell'usucapione può aversi solo con la perdita ultrannuale del possesso ovvero con la proposizione di apposita domanda giudiziale e che, sino all'entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, per la prassi giurisprudenziale "risultava radicalmente preclusa, da parte del destinatario dell'occupazione preordinata all'esproprio, l'azione di restitutio in integrum, qualificando l'occupazione acquisitiva più che un mero fatto illecito, una vera e propria "fattispecie ablatoria seppur atipica", allora "a tutto concedere (alla

stregua dell'art. 2935 c.c. - secondo cui la prescrizione decorre "dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere") il dies a quo di un possibile possesso utile a fini di usucapione non potrebbe che individuarsi a partire dall'entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, (l'art. 43 ivi contenuto, come è noto, aveva sancito il superamento normativo dell'istituto dell'occupazione acquisitiva)" (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 3 luglio 2014, n. 3346; 26 agosto 2015, n. 3988; 1 settembre 2015 n. 4096; 30 novembre 2015, n. 5414; 28 gennaio 2016, n. 329, nonché, ancora, Adunanza plenaria, 9 febbraio 2016, n. 2);

e) non può esservi ablazione autoritativa del diritto di proprietà al di fuori di una legittima procedura espropriativa o del procedimento previsto dal citato art. 42 *bis* (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 aprile 2018, n. 2396).

8. Ciò posto, nel caso in esame, la domanda di restituzione del bene risulta proposta, per la prima volta, con il ricorso proposto innanzi al TAR per la Campania dai signori Mercurio Nazzareno e Di Gioia Maria Antonia, notificato il 6 dicembre 2012.

Tale ricorso fu inizialmente definito con una declinatoria di giurisdizione, di poi trasposto innanzi al giudice ordinario, ma, successivamente, riassunto e definito nel merito con la pronuncia all'odierno esame.

E' quindi insussistente la durata ventennale della occupazione considerando che il d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è entrato in vigore il 30 giugno 2003.

9. Nemmeno è possibile ravvisare, come dedotto dalla Provincia, la stipulazione di un atto di trasferimento del bene per effetto dell'accettazione dell'indennità provvisoria da parte del signor Mercurio Umberto a far data dal 15 gennaio 1979.

Al riguardo, giova ricordare che, se è vero che il perfezionamento della fattispecie negoziale disciplinata dall'art. 12 della l. 22 ottobre 1971, n. 865 non richiede l'atto pubblico essendo allo scopo sufficiente la forma scritta (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 gennaio 2016, n. 28; cfr. anche Cass. civ., sez. I, 27 aprile 2011, n. 9390), occorre comunque che alla manifestazione scritta di consenso dell'espropriando faccia riscontro analoga manifestazione ad opera dell'espropriante.

Tale valore non può essere attribuito alla mera comunicazione dell'amministrazione recante la determinazione dell'indennità di esproprio, nella quale la stessa si limiti a menzionare - in conformità a quanto previsto dal citato art. 12 l. n. 865 del 1971 - la possibilità della cessione volontaria, con l'avvertenza che la mancata accettazione dell'indennità nel termine di 30 giorni equivarrebbe a rifiuto della medesima.

Come ha precisato la Corte di Cassazione "*nell'intervenuto scambio fra le parti dei due atti (la comunicazione dell'espropriante e la dichiarazione di condivisione dell'espropriando) non è ravvisabile un contratto preliminare rispetto a quello successivo di cessione volontaria del bene perché nessuno degli atti in questione ha un contenuto volitivo, ma solo conoscitivo nel senso che il primo dei due si limita a fornire alla controparte gli elementi di conoscenza necessari perché questi possa consapevolmente decidere di optare per il proseguo del procedimento oblatorio, ovvero per una soluzione negoziale, mentre il secondo, a sua volta, si limita a dichiarare che condivide la stima effettuata dal primo, dichiarandosi, quindi, disponibile ad una cessione su base negoziale del terreno. E, comunque, lo scambio di note tra le parti non potrebbe dar vita ad un contratto preliminare per il fatto stesso che quel contratto ai sensi dell'art. 1346 c.c., presupporrebbe definito l'intero contenuto del futuro contratto definitivo*" (Cass. civ., sez. II, 8 maggio 2014, n. 9990).

A tali perspicui rilievi è possibile aggiungere che, a maggior ragione, in tale scambio di note non è ravvisabile nemmeno il perfezionamento di una fattispecie traslativa secondo lo schema proposta – accettazione proprio dei contratti a distanza (cui sembra fare riferimento la Provincia nelle proprie argomentazioni).

Sebbene infatti, oggi, la giurisprudenza ammetta tale possibilità anche per i contratti della pubblica amministrazione, essa è pur sempre collegata a modalità tali da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. I, 27 ottobre 2017, n.25631, in relazione ai contratti conclusi

con “ditte commerciali” ai sensi dell’art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923); per l’esigenza invece che i contratti conclusi dalla p.a. siano consacrati in unico documento, cfr. Cassazione civile sez. III, 17 giugno 2016, n.12540).

Nel caso di specie, al contrario, la nota del 15 gennaio 1979 del Presidente della Provincia di Benevento, si limitò a comunicare al signor Mercurio Umberto l’importo dell’indennità provvisoria nonché la possibilità di “*convenire con l’Ente espropriante [...] la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore al 50 % dell’indennità determinata in applicazione degli artt. 16 e 17 della Legge 22-10-1971 n. 865 oppure per un prezzo pari al triplo dell’indennità determinata come sopra qualora dimostri la propria qualità di Coltivatore Diretto*”.

Pertanto, semmai, è alla successiva comunicazione del signor Mercurio - che dichiarava di cedere il bene “*verso il corrispettivo di [...] L. 11.377.800*” che potrebbe attribuirsi il valore di proposta, alla quale però non seguì mai né una formale accettazione da parte della Provincia né comunque la stipula di un contratto di cessione volontaria.

10. In definitiva, deve ritenersi che, così come dedotto dall’odierno appellante, il procedimento di esproprio non si sia mai perfezionato, con la conseguenza che allo stesso va riconosciuto il diritto alla restituzione.

Resta tuttavia ferma la possibilità per l’amministrazione di adottare un formale provvedimento di acquisizione ai sensi dell’art. 42 *bis* del d.P.R. n. 327/2001 o comunque di far cessare l’occupazione *sine titulo* attraverso una delle modalità indicate dalla già richiamata pronuncia dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio n. 2 del 2016.

Va altresì riconosciuto all’appellante il risarcimento del danno per il mancato godimento del bene dovuto all’occupazione illegittima e quindi per il periodo successivo alla scadenza dell’occupazione d’urgenza, fino alla restituzione o comunque fino al suo legittimo acquisto da parte della Provincia.

Il danno può essere quantificato – ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. - facendo applicazione, in via equitativa, dei criteri risarcitori dettati dal cit. art. 42 *bis*,

comma 3, del d.P.R. n. 327/2001 e dunque in una somma pari al 5% annuo del valore venale del terreno, oltre gli interessi legali (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 4636 del 7 novembre 2016), con deduzione di quanto già erogato dalla Provincia di Benevento a titolo di indennità di esproprio.

Vanno invece esclusi gli interessi compensativi (Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 897 del 27 febbraio 2017) e il danno non patrimoniale (sentenza n. 4636/2016, cit.), voci peraltro non specificamente richieste nel presente giudizio.

A tal fine – salva, come già detto, l'adozione di un provvedimento di acquisizione sanante – la Provincia di Benevento dovrà proporre all'appellante, entro il termine di novanta giorni decorrente dalla data di comunicazione della presente sentenza, o da quella di notificazione se anteriore, il pagamento di una somma di denaro, a titolo di risarcimento del danno, calcolata secondo i criteri in precedenza indicati.

10. In definitiva, per quanto appena argomentato, l'appello merita accoglimento.

In riforma della sentenza di primo grado, vanno accolte le domande, restitutoria e risarcitoria, articolate in primo grado, nei sensi e nei limiti testé precisati.

Tenuto conto del fatto che l'instaurazione del presente contenzioso risale ad epoca antecedente alla pubblicazione della sentenza dell'Adunanza plenaria di questo Consiglio n. 2 del 2016 (che ha delineato compiutamente i principi di diritto applicati nella fattispecie), appare equo compensare le spese del doppio grado di giudizio.

Per le stesse ragioni, va respinta la domanda di risarcimento del danno per "abuso del processo" avanzata dall'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, di cui in premessa, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dispone nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2019 con
l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente

Luca Lamberti, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Silvia Martino

IL PRESIDENTE

Antonino Anastasi

IL SEGRETARIO

Avv. Lucio Crisci
Avv. Fabrizio Crisci

Patrocinanti in Cassazione
Piazza Dogana 2, 82100 BENEVENTO - Tel./Fax 082442129

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Fabrizio Crisci, anche in nome e per conto dell'Avv. Lucio Rodolfo Crisci del Foro di Benevento, procuratori e difensori di MERCURIO Nazzareno in proprio e quale erede della madre Di Gioia Maria Antonia, nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato –ROMA n. 6669/2014 R.G., attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L.221/2012, introdotto dall'art. 52 D.L. n. 90 del 24/6/2014 che l'antescritta sentenza n.1869/2019, pubbl. 21/03/2019 emessa dal Consiglio di Stato, IV Sez. Giurisdizionale, nel giudizio tra MERCURIO Nazzareno e Amministrazione Provinciale di Benevento, è copia conforme della corrispondente sentenza digitale n. 1869/2019 contenuta nel fascicolo informatico n. 6669/2014 R.G. Consiglio di Stato (Sezione quarta) da cui è stata estratta.

Benevento, lì 21/03/2019

Avv. Fabrizio Crisci

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Fabrizio Crisci, procuratore e difensore, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Lucio Rodolfo Crisci, di MERCURIO Nazzareno in proprio e quale erede della madre Di Gioia Maria Antonia, dichiaro di aver notificato in data 21/03/2019 ai sensi dell'art. 1 della legge n. 53/94, giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento n. 123 del 12/01/2017, ad ogni effetto e conseguenza di legge i sotto indicati documenti:

- a) SENTENZA n. 1869/2019, pubbl. 21/03/2019 emessa dal Consiglio di Stato, IV Sez. Giurisdizionale, nel giudizio tra MERCURIO Nazzareno e Amministrazione Provinciale di Benevento, in copia conforme alla corrispondente sentenza n. 1869/2019 contenuta nel fascicolo informatico n. 6669/2014 R.G. Consiglio di Stato (Sezione quarta) da cui è stata estratta
- b) Attestazione di conformità della sentenza n. 1869/2019, pubbl. 21/03/2019;

a:

- 1) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO in persona del Presidente p.t., dom.to per la carica presso la sede dell'Ente in 82100 Benevento alla P.zza Castello n. 1 Rocca dei Rettori, Codice Fiscale 92002770623 mediante notifica telematica al seguente indirizzo PEC:

protocollogenerale@pec.provinciabenevento.it

estratto dal Registro INIPEC

- 2) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO in persona del Presidente p.t., dom.to per la carica presso la sede dell'Ente in 82100 Benevento alla P.zza Castello n. 1 Rocca dei Rettori, Codice Fiscale 92002770623 rapp.ta e difesa dall'avv. Milena Monica De Nicola (CF: DNCMNM69C53G224C) e con la stessa elett.te dom.ta in Roma alla via Reno n.22 presso lo Studio dell'avv. Giulio Di Gioia, mediante notifica telematica al seguente indirizzo PEC:

avvmilenamonicaDENICOLA@puntopec.it

dichiarato negli atti di causa ed estratto dal Registro INIPEC

Attesto ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, introdotto dall'art. 52 D.L. n. 90 del 24/6/2014 che il sopra indicato documento è copia conforme del corrispondente documento in mio possesso dal quale è stato estratto.

Dichiaro, pertanto, che il messaggio PEC contiene:

- 1) Sentenza n. 1869/2019 Consiglio di Stato– Roma; 2) Attestazione di Conformità; 3) Relata di notifica.

Avv. Fabrizio Crisci



COPIA



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico

Servizio Programmazione Edilizia Pubbl.- Espropri - Assistenza tecnica EE.LL.
Piazza G. Carducci - 82100 Benevento - Tel. 0824/774292 / 214- Telefax 0824/52650
PEC: settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it

PROVINCIA DI BENEVENTO
REGISTRO UFFICIALE

Protocollo: 0010062 USCITA
Data: 01/04/2019
Ora: 10:02

OGGETTO: Lavori di costruzione della Strada a Scorrimento Veloce denominata "Tangenziale Ovest di Benevento". Provvedimento di acquisizione sanante ex 42 bis del D.P.R. n. 327/2001. Sentenza n. 1869/2019 del Consiglio di Stato – IV Sez. Giurisdizionale - giudizio Mercurio Nazzareno c/o Provincia di Benevento.
Comunicazione di avvio del procedimento.

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le ditta: MERCURIO Nazzareno
C.da Pantano n. 22
82100 BENEVENTO

Spett.le Studio Legale CRISCI
degli Avv.ti Fabrizio e Lucio Rodolfo Crisci
Piazza Dogana 2
82100 Benevento
PEC: avv.fabrizio.crisci@pec.it

Al Dirigente Servizio Avvocatura Provinciale
Avv. Giuseppe MARSICANO
PEC: settore2@pec.provincia.benevento.it

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

L'Amministrazione Provinciale di Benevento e per essa l'Ing. Michelantonio Panarese, nella qualità di Responsabile del Servizio Espropri - Edilizia Scolastica 2 – Edilizia Pubblica, del Settore Tecnico della Provincia di Benevento, con delega di funzioni di responsabilità gestionale, attribuita, ai sensi dell'art. 17 comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001, con atti del Segretario Generale – Direttore nn. 296 e 314 del 01.02.2019;

Vista la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1869/2019, che condanna la Provincia di Benevento al risarcimento dei danni cagionati ed alla restituzione delle aree, "*.....restando tuttavia ferma la possibilità per l'amministrazione di adottare un formale provvedimento di acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis del d.P.R. 327/2001.....*";

COMUNICA

Alla S.V. ai sensi e per gli effetti degli artt. 7, 8 e seguenti della L. 241/90, e dell'art. 11 del D.P.R. n. 327 del 08.06.2001, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 302 del

27.12.2002, l'avvio del procedimento di acquisizione sanante, previsto dall'art. 42 bis del d.P.R. 327/2001, del bene in titolarità della S.V., occupato per la realizzazione dei lavori di costruzione della Strada a Scorrimento Veloce denominata "Tangenziale Ovest di Benevento", individuato in catasto terreni di Benevento al foglio 37 con il n. 391 (ex 7) di particella.

La S.V. potrà formulare eventuali osservazioni scritte facendole pervenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente comunicazione al seguente indirizzo:

- **Provincia di Benevento – Settore Tecnico – Servizio Programmazione Edilizia Pubblica – Espropri – Assistenza Tecnica EE. LL. - P.zza G. Carducci 82100 Benevento; (PEC: settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it)**

Decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione si procederà alla redazione del tipo di frazionamento al fine di verificare l'effettiva trasformazione del bene appreso nella realizzazione dell'opera pubblica, provvedendo all'acquisizione sanante solo per tale parte e restituendo al proprietario eventuali aree residuali non utilizzate;

L'indennizzo spettante sarà stabilito nell'osservanza dei criteri previsti dai commi 1 e 3 dell'art. 42 bis del d.P.R. 327/2001, (con esclusione degli interessi compensativi e il danno non patrimoniale come sancito dalla richiamata sentenza), secondo l'effettiva occupazione che sarà scaturita a seguito dell'approvazione del tipo di Frazionamento, subordinando l'effetto traslativo del diritto di proprietà all'effettivo pagamento delle somme;

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., si comunica inoltre quanto segue:

L'Amministrazione competente: è la Provincia di Benevento;

Oggetto del procedimento: Emissione del decreto di acquisizione al patrimonio dell'Ente ai sensi dell'art. 42 bis del d.P.R. 327/2001 delle aree occupate per la realizzazione dei lavori di costruzione della Strada a Scorrimento Veloce denominata "Tangenziale Ovest di Benevento";

Il Responsabile del procedimento: è l'Ing. Michelantonio Panarese – P.zza G. Carducci 82100 Benevento – email: michelantonio.panarese@provincia.benevento.it.



**IL Responsabile Del Servizio P.O. Delegata
(Ing. Michelantonio Panarese)**

Oggetto: CONSEGNA: Protocollo nr: 10062 - del 01/04/2019 - p_bn - Area Organizzativa Ufficiale LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE DENOMINATA " TANGENZIALE OVEST DI BENEVENTO " . PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE SANANTE EX 42 BIS DEL D.P.R. N. 327/2001. SENTENZA N. 1869/2019 DEL CONSIGLIO DI STATO - IV SEZ. GIURISDIZIONALE - GIUDIZIO MERCURIO NAZZARENO C/O PROVINCIA DI BENEVENTO. COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO.

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it

Data: 01/04/2019 10:03

A: settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it

Ricevuta breve di avvenuta consegna

Il giorno 01/04/2019 alle ore 10:03:06 (+0200) il messaggio

"Protocollo nr: 10062 - del 01/04/2019 - p_bn - Area Organizzativa Ufficiale LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE DENOMINATA " TANGENZIALE OVEST DI BENEVENTO " . PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE SANANTE EX 42 BIS DEL D.P.R. N. 327/2001. SENTENZA N. 1869/2019 DEL CONSIGLIO DI STATO - IV SEZ. GIURISDIZIONALE - GIUDIZIO MERCURIO NAZZARENO C/O PROVINCIA DI BENEVENTO. COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO." proveniente da "sette.tecnico@pec.provincia.benevento.it"

ed indirizzato a "AVV.FABRIZIO.CRISCI@PEC.IT"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec2891.20190401100304.03994.122.2.66@pec.aruba.it

---postacert.eml---

Oggetto: Protocollo nr: 10062 - del 01/04/2019 - p_bn - Area Organizzativa Ufficiale LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE DENOMINATA " TANGENZIALE OVEST DI BENEVENTO " . PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE SANANTE EX 42 BIS DEL D.P.R. N. 327/2001. SENTENZA N. 1869/2019 DEL CONSIGLIO DI STATO - IV SEZ. GIURISDIZIONALE - GIUDIZIO MERCURIO NAZZARENO C/O PROVINCIA DI BENEVENTO. COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO.

Mittente: "sette.tecnico@pec.provincia.benevento.it" <sette.tecnico@pec.provincia.benevento.it>

Data: 01/04/2019 10:03

A: AVV.FABRIZIO.CRISCI@PEC.IT

Invio di documento protocollato

Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE DENOMINATA " TANGENZIALE OVEST DI BENEVENTO " . PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE SANANTE EX 42 BIS DEL D.P.R. N. 327/2001. SENTENZA N. 1869/2019 DEL CONSIGLIO DI STATO - IV SEZ. GIURISDIZIONALE - GIUDIZIO MERCURIO NAZZARENO C/O PROVINCIA DI BENEVENTO. COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO.

Data protocollo: 01/04/2019

Protocollato da: p_bn - Area Organizzativa Ufficiale

Allegati: 1

---p_bn.REGISTRO UFFICIALE.2019.0010062.pdf.hash---

5bea3b55c64653ee605ec0690a6dc2b24b25135e

— Allegati: —

dati-cert.xml

1.3 KB

post-cert.eml

2.3 KB

p_bn.REGISTRO UFFICIALE.2019.0010062.pdf.hash

40 bytes



Avv. Lucio Crisci
Avv. Fabrizio Crisci
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
82100 BENEVENTO, Piazza Dogana, 2 Tcl/Fax (0824) 42129
pec: studiolegalecrisci@pec.giuffre.it
avv.fabrizio.crisci@pec.it

BENEVENTO, Li 010/05/2019

SPETT.LE
PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE
EDILIZIA PUBBL. ESPROPRI
ASSISTENZA TECNICA EE.LL.

Pec: settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it

Vs. Prot. n. 0010062 del 01/04/2019

OGGETTO: Lavori di costruzione della Strada a Scorrimento Veloce denominata “*Tangenziale Ovest di Benevento*”. Provvedimento di acquisizione sanante ex 42bis del DPR 327/01. Sentenza n. 1869/2019 del Consiglio di Stato – IV Sez. Giurisdizionale-Mercurio Narrareno c/ Provincia di Benevento

I sottoscritti Avvocati Crisci, quali difensori e procuratori di **MERCURIO Nazzareno**, che sottoscrive anche nella qualità di unico erede di Di Gioia Maria Antonia, richiamano espressamente la sentenza del Consiglio di Stato n. 1869/2019 e tutti gli atti versati nel giudizio definito con la detta sentenza, in particolare la CTU per Arch. Guida Ciro che ha quantificato la superficie espropriata ed il danno subito dall'istante Mercurio, determinato sulla base del valore unitario di € 8,55/mq., ed in merito alla comunicazione di avvio di nuovo procedimento ex art. 42bis DPR 327/01, notificata il 12/04/2019

OSSERVANO

La sentenza n. 1869/2019 del Consiglio di Stato, IV sezione, condannava l'Amministrazione provinciale di Benevento alla restituzione del fondo illegittimamente occupato oltre al risarcimento del danno pari al 5% annuo sulla somma determinata a titolo di risarcimento dal momento della scadenza del termine per l'occupazione legittima fino all'effettiva restituzione ovvero fino al legittimo acquisto da parte della Provincia. Riconosceva, in ogni caso la possibilità per la Provincia di acquisire coattivamente il bene ai sensi dell'art. 42Bis DPR 327/01 ovvero di addivenire ad un accordo con il proprietario del terreno.

Alla luce della richiamata sentenza e del valore determinato dal Ctu in corso di causa si configurano diverse soluzioni:

1) Restituzione dell'area occupata con pagamento di una somma pari al 5% annuo a partire dalla scadenza dell'occupazione legittima fino all'effettivo soddisfo da calcolarsi sull'intero danno subito comprendente sia il valore del bene espropriato pari a mq. 9.030, avente un costo unitario accertato dal Ctu pari ad € 8,55, che la svalutazione del 15% della parte residua pari a mq. 14.610 fino all'effettiva restituzione;


2) Acquisizione sanante ex art. 42bis e contestuale pagamento del valore venale del terreno ablato sulla base del prezzo unitario di € 8,55/mq così come determinato dal CTU, oltre al 10% a titolo di indennizzo patrimoniale e non patrimoniale e 5% annuo sull'intero indennizzo, con la spiega che per le aree occupate e non più acquisite perché restituite al proprietario, dovrà essere corrisposto un indennizzo pari al 5% del valore venale così come determinato dalla sentenza al punto 10 di cui al precedente punto 1).

3) Accordo transattivo tra la ditta proprietaria e la Provincia con cessione del bene e pagamento del risarcimento del danno da determinarsi.

Per cui ancor prima di procedere all'acquisizione sanante dei terreni della ditta espropriata è opportuno valutare soluzioni alternative e più vantaggiose per entrambe le parti.

Per ulteriori delucidazioni la Proprietà si dichiara disposta e disponibile di conferire con la Provincia a mezzo dei sottoscritti procuratori.


MERCURIO Nazzareno



Avv. Fabrizio Crisci



Avv. Lucio Rodolfo Crisci





PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico

Servizio Programmazione Edilizia Pubbl.- Espropri - Assistenza tecnica EE.LL.
Piazza G. Carducci - 82100 Benevento - Tel. 0824/774292 / 214- Telefax 0824/52650
PEC: settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it

PROVINCIA DI BENEVENTO
REGISTRO UFFICIALE

Protocollo: 0015636 USCITA
Data: 29/05/2019
Ora: 12:58

OGGETTO: Lavori di costruzione della Strada a Scorrimento Veloce denominata "Tangenziale Ovest di Benevento". Provvedimento di acquisizione sanante ex 42 bis del D.P.R. n. 327/2001. Sentenza n. 1869/2019 del Consiglio di Stato - IV Sez. Giurisdizionale - giudizio Mercurio Nazzareno c/o Provincia di Benevento. Ipotesi di accordo transattivo.

Spett.le ditta: MERCURIO Nazzareno
C/O Studio Legale CRISCI
degli Avv.ti Fabrizio e Lucio Rodolfo Crisci
PEC: avv.fabrizio.crisci@pec.it

e, p.c. Al Servizio Advocatura Provinciale
c.a. Avv. Giuseppe MARSICANO
PEC: settore2@pec.provincia.benevento.it

Facendo seguito alla Vostra comunicazione, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 13.05.2019 al n. 13930, concernente l'oggetto, ed ai vari incontri tenuti con gli Avv.ti Fabrizio e Lucio Crisci sulla questione, finalizzati ad individuare una ipotesi transattiva condivisa della quantificazione del risarcimento del danno spettante per l'occupazione illegittima delle aree in VS titolarità, interessate alla realizzazione dei lavori di costruzione della "Tangenziale Ovest di Benevento", questo Ente, esaminata e verificata la possibilità di poter pervenire, in alternativa all'attivazione del procedimento sanante coatto previsto dall'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, alla definizione di accordo transattivo con la richiamata ditta proprietaria

SI PROPONE

alla S.V., per l'occupazione delle aree in proprietà, l'indennizzo di complessivi **€.132.975,05**, quantificato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 42/bis del D.P.R. 327/2001 (T.U. espropri), **con spese compensate**, così come di seguito meglio specificato nel dettaglio:

1. Valore Venale fondo ante-esproprio (fg. 37 p.lla ex 7)
- mq 24.000,00 x € 6,00/mq (*) = **€. 144.000,00**

(*) valore unitario di mercato ricavato da indagini di mercato tenendo conto delle caratteristiche intrinseche e delle condizioni estrinseche del fondo oggetto di valutazione.

2. Valore Venale fondo residuo post-esproprio

mq 24.000 - mq 5.823 (superficie occupata p.lle 658 e 660 ex 391) x € 6,00/mq x (K1+K2+K3+K4)
= Mq 18.177,00 x € 6,00/mq (*) x - 15% = €. **92.702,70**

K1= - 7,5 % diminuzione percentuale per riduzione di superficie;
K3= - 2,5% configurazione irregolare delle parti residue del fondo
K4= - 5% diminuzione percentuale per limitazione all'edificazione imposta dalla fascia di rispetto stradale per le maggiori distanze da rispettare;

a) indennizzo per pregiudizio patrimoniale (comma 1 art. 42-bis - d.P.R. 327/2001)
determinato con il criterio del valore complementare =
= **Valore di mercato ante esproprio - Valore di mercato post esproprio** =
€ 144.000,00 - € 92.702,70 = €. **51.297,30**

b) indennizzo per pregiudizio non patrimoniale (comma 1 art. 42-bis - d.P.R. 327/2001)
= **10 % del Valore Venale del bene** = 10% x € 51.297,30 = €. **5.129,73**

c) indennizzo per occupazione senza titolo dal 01/08/1981 (comma 3 art. 42-bis - d.P.R. 327/2001)
= **5% annuo Valore Venale aree occupate**
l'indennizzo è riferito a due distinte occupazioni:

- all'occupazione originaria di mq 9030,00 per il periodo decorrente dal 01.08.1981 (fine occupazione legittima) al 17.06.2002 (approvazione Tipo di Frazionamento n. 33319/2002):
= mq 9030,00 x 6,00 x 5% x gg. 7625/365 = €. **56.592,12**
- all'occupazione di mq 7925,00 scaturita dal Tipo di Frazionamento n. 33319/2001 per il periodo decorrente dal 17.06.2002 (approvazione Tipo di Frazionamento n. 33319/2001) al 21.03.2019 (pubblicazione sentenza n. 1868/2019):
= mq 7925 x 6,00 x 5% x gg. 6121/365 = €. **39.870,35**

d) interessi legali sull'indennizzo per occupazione illegittima
= € 96.462,47 x 0,80% x 120 gg/365 (**)= €. **253,71**
TOTALE (a+b+c) € 153.143,21

(**) 120 gg previsti dal 21/03/2019 pubblicazione sentenza al legittimo acquisto

A detrarre somme già corrisposte (comma 2 art. 42-bis - d.P.R. 327/2001)

- € 2.938,07 + interessi legali dal 16.02.1979 = €. **7.934,70**
- € 4.569,68 + interessi legali dal 07.08.1979 = €. **12.233,49**


Sommano le detrazioni € 20.168,16
RESTANO € 132.975,05

Qualora la S.V. intenda accettare la suddetta proposta risarcitoria, dovrà darne comunicazione a questo Ente entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dal ricevimento della presente. A tal uopo, dovrà inoltrare, nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 28-12-2000 nr. 445, contenente espressa dichiarazione circa l'assenza di diritti a terzi sui beni.

In mancanza della suddetta dichiarazione di accettazione verrà attivato il procedimento di acquisizione coatta previsto dall' art. 42 bis del D.P.R. 327/2001.

In attesa di un VS riscontro, si inviano distinti saluti.

l'Istruttore Tecnico
(geom. Serafino Genito)



l'Istruttore Tecnico Direttivo Esperto
(Ing. Michelantonio Panarese)



Il Dirigente del Settore Tecnico
(Ing. Maurizio Perlingieri)



Oggetto: CONSEGNA: Protocollo nr: 15636 - del 29/05/2019 - p_bn - Area Organizzativa Ufficiale lavori costruzione strada scorrimento veloce denominata tangenziale Ovest BN - Provvedimento acquisizione ex 42 bis sentenza n. 1869/2019 Mercurio Nazzareno c/o Prov bn ipotesi di accordo transattivo

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it

Data: 29/05/2019, 12:59

A: settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it

Ricevuta breve di avvenuta consegna

Il giorno 29/05/2019 alle ore 12:59:00 (+0200) il messaggio

"Protocollo nr: 15636 - del 29/05/2019 - p_bn - Area Organizzativa Ufficiale lavori costruzione strada scorrimento veloce denominata tangenziale Ovest BN - Provvedimento acquisizione ex 42 bis sentenza n. 1869/2019 Mercurio Nazzareno c/o Prov bn ipotesi di accordo transattivo" proveniente da "sette.tecnico@pec.provincia.benevento.it"

ed indirizzato a "avv.fabrizio.crisci@pec.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec2891.20190529125858.14997.531.1.68@pec.aruba.it

-----postacert.eml-----

Oggetto: Protocollo nr: 15636 - del 29/05/2019 - p_bn - Area Organizzativa Ufficiale lavori costruzione strada scorrimento veloce denominata tangenziale Ovest BN - Provvedimento acquisizione ex 42 bis sentenza n. 1869/2019 Mercurio Nazzareno c/o Prov bn ipotesi di accordo transattivo

Mittente: "sette.tecnico@pec.provincia.benevento.it"

<sette.tecnico@pec.provincia.benevento.it>

Data: 29/05/2019, 12:58

A: avv.fabrizio.crisci@pec.it

Invio di documento protocollato

Oggetto: lavori costruzione strada scorrimento veloce denominata tangenziale Ovest BN - Provvedimento acquisizione ex 42 bis sentenza n. 1869/2019 Mercurio Nazzareno c/o Prov bn ipotesi di accordo transattivo

Data protocollo: 29/05/2019

Protocollato da: p_bn - Area Organizzativa Ufficiale

Allegati: 1

-----p_bn.REGISTRO UFFICIALE.2019.0015636.pdf.hash-----

2c59775b8737660889a7c8bd4ebee51739dff1



Spett.le
Provincia di Benevento

In riferimento all'oggetto ed in riscontro alla nota pec del 29/05/2019 alleghiamo dichiarazione di accettazione della proposta transattiva con controproposta sottoscritta da Mercurio Nazzareno, nonchè, documento di riconoscimento.

In attesa di determinazioni in merito, distinti saluti

Avv. Fabrizio Crisci e Avv. Lucio Crisci

Spett.le

Provincia di Benevento
Ufficio Espropri
Servizio Programmazione
Edilizia Pubb.
Assistenza Tecnica EE.LL.
P.zza G. Carducci
82100 BENEVENTO

Pec: settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it

Oggetto: Lavori di costruzione della Strada a scorrimento veloce denominata "Tangenziale Ovest di Benevento" -provvedimento di acquisizione sanante ex art.42 bis DPR 327/01 – Sentenza n. 1869/2019 del Consiglio Di Stato Roma
Mercurio Nazzareno c. Provincia di Benevento

Vs. Rif. Prot. bn_p_bn.Registro Ufficiale.U.0015636. 29-maggio 2019

Io sottoscritto Mercurio Nazzareno nato il 25/11/1953 a Benevento ed ivi residente alla c.da Pantano, C.F.: MRCNZR53S25A783M, proprietario del fondo sito in Benevento identificato in catasto al F. 37 p.lla ex 7, in riscontro alla pec di codesta Amministrazione Provinciale contenente ipotesi di accordo transattivo di cui all'oggetto

DICHIARO

di accettare la proposta di accordo così come formulata da codesta Amministrazione con la spiega che dal calcolo e dalla cessione dev'essere esclusa la p.lla 660 di mq. 1063. Per cui, ferma restante la mia intenzione di cedere volontariamente la superficie occupata materialmente dall'o.p., accetto il risarcimento del danno secondo il calcolo che segue relativo alla sola p.lla 658 ex 391/a nella complessiva somma di € 127.011,62:

(INDENNIZZO CORPO A – p.lla 658 ex 391/a)

1. Valore Venale fondo ante-esproprio (fg. 37 p.lla ex 7)

mq 24.000,00 x € 6,00/mq = €. 144.000,00

2. Valore Venale fondo residuo post-esproprio


mq 24.000 - mq 4.760 (superficie occupata p.lle 658 ex 391/a) x € 6,00/mq x (K1+K2+K3+K4)

= Mq 19.240,00 x € 6,00/mq (*) x - 15% = €. 98.124,00

K1= - 7,5 % diminuzione percentuale per riduzione di superficie;

K3= - 2,5% configurazione irregolare delle parti residue del fondo

K4= - 5% diminuzione percentuale per limitazione all'edificazione imposta dalla fascia di rispetto stradale per le maggiori distanze da rispettare;



di accettare la somma di complessivi € 127.011,62 con spese compensate, a saldo definitivo ed a titolo di differenza sull'indennità di esproprio già corrisposta, nonché a transazione e tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa da me avanzata per l'anzidetta occupazione, sia a titolo di indennità da occupazione illegittima che a titolo di risarcimento danni, rivalutazione ed interessi legali, e per ogni altra ragione connessa e consequenziale, con espressa rinuncia ad ogni ulteriore altro diritto derivante dalla procedura espropriativa "de qua".


Allego:

- 1) copia documento d'identità;
- 2) copia codice fiscale.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali della presente dichiarazione per il procedimento di loro interesse ai sensi del D.lvo n. 196 del 30/06/2003.

Benevento, li 30/05/19

MERCURIO NAZZARENO







Area occupata dalla strada da acquisire al patrimonio provinciale

Area non occupata dalla strada da restituire alla ditta proprietaria

Area non occupata dalla strada da restituire alla ditta proprietaria

658

659

-  Area occupata da acquisire
-  Area da restituire alla ditta proprietaria

N=57400

E=41000

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 776.000 x 552.000 metri

Comune: BENEVENTO
Foglio: 37

I Particella: 658





Direzione Provinciale di Benevento
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico a

Dati della richiesta	Comune di BENEVENTO (Codice: A783)
Catasto Terreni	Provincia di BENEVENTO Foglio: 37 Particella: 658

INTESTATO

I	PROVINCIA DI BENEVENTO con sede in BENEVENTO	92002770623*
---	--	--------------

Situazione dell'Immobile dal 24/05/2019

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO				
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²)	Deduz	Reddito	
1	37	658		-	SEMINATIVO 1	ha are ca 47 60		Dominicale Euro 51,63	Agrario Euro 24,58
Notifica						Partita			

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

- foglio 37 particella 391

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

- foglio 37 particella 659 - foglio 37 particella 660

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 24/05/2019

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE
I	PROVINCIA DI BENEVENTO con sede in BENEVENTO	92002770623
DATI DERIVANTI DA FRAZIONAMENTO del 24/05/2019 protocollo n. BN0034815 in atti dal 24/05/2019 Registrazione: presentato il 23/05/		



Direzione Provinciale di Benevento
 Ufficio Provinciale - Territorio
 Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico a

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente dal 17/06/2002

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²)		Deduz	Reddito	
						ha	ca		Dominicale	Agrario
1	37	391		-	SEMINATIVO I	79	25		Euro 85,95	Euro 40,93
Notifica						Partita				

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

- foglio 37 particella 44 - foglio 37 particella 125 - foglio 37 particella 124 - foglio 37 particella 131 - foglio 37 particella 302 - foglio 37 particella 114 - foglio 37
 42 - foglio 37 particella 123 - foglio 37 particella 165 - foglio 37 particella 146 - foglio 37 particella 162 - foglio 37 particella 358

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

- foglio 37 particella 381 - foglio 37 particella 382 - foglio 37 particella 383 - foglio 37 particella 384 - foglio 37 particella 385 - foglio 37 particella 386 - foglio 3
 389 - foglio 37 particella 390 - foglio 37 particella 392 - foglio 37 particella 393 - foglio 37 particella 394 - foglio 37 particella 395 - foglio 37 particella 396 - fog
 particella 399 - foglio 37 particella 400 - foglio 37 particella 401 - foglio 37 particella 402 - foglio 37 particella 403 - foglio 37 particella 404 - foglio 37 particell
 37 particella 408 - foglio 37 particella 409 - foglio 37 particella 410 - foglio 37 particella 411 - foglio 37 particella 412

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 11/11/2009

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE
1	PROVINCIA DI BENEVENTO con sede in BENEVENTO	92002770623
DATI DERIVANTI DA		DECRETO (DISPOSIZIONI DELLE AUTORITA') del 11/11/2009 Trascrizione in atti dal 03/12/2009 Repertorio n.: 11. Registrazione: Sede: ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' (n. 11225.1/2009)

Situazione degli intestati dal 17/06/2002

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE
1	DI GIOIA Maria Antonia nata a CASTELPOTO il 08/06/1926	DGIMNT26H48C250R*
2	MERCURIO Nazzareno nato a BENEVENTO il 25/11/1953	MRCNZR53S25A783M*
DATI DERIVANTI DA		FRAZIONAMENTO del 17/06/2002 protocollo n. 33319 in atti dal 17/06/2002 Registrazione: (n. 33319.1/2002)



Direzione Provinciale di Benevento
 Ufficio Provinciale - Territorio
 Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico a

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente dal 23/09/1996

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²)		Deduz	Reddito	
						ha are ca				Dominicale
1	37	302		-	SEMINATIVO 1	2	36 40		Euro 256,39 L. 496.440	Euro 122,09 L. 236.400
Notifica						Partita		20257		

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

- foglio 37 particella 7

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

- foglio 37 particella 303

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 23/09/1996

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE
1	DI GIOIA Maria Antonia nata a CASTELPOTO il 08/06/1926	DGIMNT26H48C250R*
2	MERCURIO Nazzareno nato a BENEVENTO il 25/11/1953	MRCNZR53S25A783M*
DATI DERIVANTI DA		VERIFICA STRAORDINARIA del 23/09/1996 in atti dal 23/09/1996 Registrazione: V.S. N.6495/96 (n. 457.1/1996)

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente dall'impianto meccanografico

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²)		Deduz	Reddito	
						ha are ca				Dominicale
1	37	7		-	SEMINATIVO 1	2	40 00		L. 504.000	L. 240.000
Notifica						Partita		9800		

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 05/04/1989

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE
1	DI GIOIA Maria Antonia nata a CASTELPOTO il 08/06/1926	DGIMNT26H48C250R*
2	MERCURIO Nazzareno nato a BENEVENTO il 25/11/1953	MRCNZR53S25A783M*



Direzione Provinciale di Benevento
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico a

DATI DERIVANTI DA	DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 05/04/1989 in atti dal 11/07/1989 Registrazione: UR Sed 2967.1/1989)
--------------------------	---

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE
1	MERCURIO Umberto nato a BENEVENTO il 19/03/1915	MRCMRT15C19A783N*
DATI DERIVANTI DA	Impianto meccanografico del 22/04/1977	

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



Direzione Provinciale di Benevento
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico a

Dati della richiesta	Comune di BENEVENTO (Codice: A783)
Catasto Terreni	Provincia di BENEVENTO Foglio: 37 Particella: 659

INTESTATO

1	PROVINCIA DI BENEVENTO con sede in BENEVENTO	92002770623*
---	--	--------------

Situazione dell'Immobile dal 24/05/2019

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO				
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²)	Deduz	Reddito	
1	37	659		-	SEMINATIVO I	ha are ca 21 02		Dominicale Euro 22,80	Agrario Euro 10,86
Notifica						Partita			

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

- foglio 37 particella 391

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

- foglio 37 particella 658 - foglio 37 particella 660

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 24/05/2019

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE
1	PROVINCIA DI BENEVENTO con sede in BENEVENTO	92002770623
DATI DERIVANTI DA		FRAZIONAMENTO del 24/05/2019 protocollo n. BN0034815 in atti dal 24/05/2019 Registrazione: presentato il 23/05/2



Direzione Provinciale di Benevento
 Ufficio Provinciale - Territorio
 Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico a

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente dal 17/06/2002

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²)		Deduz	Reddito	
						ha are ca			Dominicale	Agrario
I	37	391		-	SEMINATIVO I	79	25		Euro 85,95	Euro 40,93
Notifica						Partita				

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

- foglio 37 particella 44 - foglio 37 particella 125 - foglio 37 particella 124 - foglio 37 particella 131 - foglio 37 particella 302 - foglio 37 particella 114 - foglio 37 42 - foglio 37 particella 123 - foglio 37 particella 165 - foglio 37 particella 358 - foglio 37 particella 146 - foglio 37 particella 162

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

- foglio 37 particella 381 - foglio 37 particella 382 - foglio 37 particella 383 - foglio 37 particella 384 - foglio 37 particella 385 - foglio 37 particella 386 - foglio 37 389 - foglio 37 particella 390 - foglio 37 particella 392 - foglio 37 particella 393 - foglio 37 particella 394 - foglio 37 particella 395 - foglio 37 particella 396 - foglio 37 particella 399 - foglio 37 particella 400 - foglio 37 particella 401 - foglio 37 particella 402 - foglio 37 particella 403 - foglio 37 particella 404 - foglio 37 particella 37 particella 408 - foglio 37 particella 409 - foglio 37 particella 410 - foglio 37 particella 411 - foglio 37 particella 412

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 11/11/2009

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE
I	PROVINCIA DI BENEVENTO con sede in BENEVENTO	92002770623
DATI DERIVANTI DA		DECRETO (DISPOSIZIONI DELLE AUTORITA') del 11/11/2009 Trascrizione in atti dal 03/12/2009 Repertorio n.: 11: Registrazione: Sede: ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' (n. 11225.1/2009)

Situazione degli intestati dal 17/06/2002

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE
1	DI GIOIA Maria Antonia nata a CASTELPOTO il 08/06/1926	DGIMNT26H48C250R*
2	MERCURIO Nazzareno nato a BENEVENTO il 25/11/1953	MRCNZR53S25A783M*
DATI DERIVANTI DA		FRAZIONAMENTO del 17/06/2002 protocollo n. 33319 in atti dal 17/06/2002 Registrazione: (n. 33319.1/2002)



Direzione Provinciale di Benevento
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico a

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente dal 23/09/1996

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO					
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²)		Deduz	Reddito	
						ha	are ca		Dominicale	Agrario
1	37	302		-	SEMINATIVO 1	2	36	40	Euro 256,39 L. 496.440	Euro 122,09 L. 236.400
Notifica						Partita		20257		

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

- foglio 37 particella 7

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

- foglio 37 particella 303

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 23/09/1996

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE
1	DI GIOIA Maria Antonia nata a CASTELPOTO il 08/06/1926	DGIMNT26H48C250R*
2	MERCURIO Nazzareno nato a BENEVENTO il 25/11/1953	MRCNZR53S25A783M*
DATI DERIVANTI DA VERIFICA STRAORDINARIA del 23/09/1996 in atti dal 23/09/1996 Registrazione: V.S. N.6495/96 (n. 457.1/1996)		

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente dall'impianto meccanografico

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO					
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²)		Deduz	Reddito	
						ha	are ca		Dominicale	Agrario
1	37	7		-	SEMINATIVO 1	2	40	00	L. 504.000	L. 240.000
Notifica						Partita		9800		

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 05/04/1989

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE
1	DI GIOIA Maria Antonia nata a CASTELPOTO il 08/06/1926	DGIMNT26H48C250R*
2	MERCURIO Nazzareno nato a BENEVENTO il 25/11/1953	MRCNZR53S25A783M*



Direzione Provinciale di Benevento
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico a

DATI DERIVANTI DA	DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 05/04/1989 in atti dal 11/07/1989 Registrazione: UR Sede 2967.1/1989)
-------------------	--

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE
I	MERCURIO Umberto nato a BENEVENTO il 19/03/1915	MRCMRT15C19A783N*
DATI DERIVANTI DA	Impianto meccanografico del 22/04/1977	

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



Direzione Provinciale di Benevento
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico a

Dati della richiesta	Comune di BENEVENTO (Codice: A783)
Catasto Terreni	Provincia di BENEVENTO
	Foglio: 37 Particella: 660

INTESTATO

1	PROVINCIA DI BENEVENTO con sede in BENEVENTO	92002770623*
---	--	--------------

Situazione dell'Immobile dal 24/05/2019

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO					
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²)	Deduz	Reddito	
						ha are ca		Dominicale	Agrario
1	37	660		-	SEMINATIVO I	10 63		Euro 11,53	Euro 5,49
Notifica						Partita			

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

- foglio 37 particella 391

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

- foglio 37 particella 658 - foglio 37 particella 659

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 24/05/2019

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE
1	PROVINCIA DI BENEVENTO con sede in BENEVENTO	92002770623
DATI DERIVANTI DA		FRAZIONAMENTO del 24/05/2019 protocollo n. BN0034815 in atti dal 24/05/2019 Registrazione: presentato il 23/05



Direzione Provinciale di Benevento
 Ufficio Provinciale - Territorio
 Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico a

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente dal 17/06/2002

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO					
	Foglio	Particella	Sub	Porz.	Qualità Classe	Superficie(m ²)	Deduz.	Reddito	
						ha are ca		Dominicale	Agrario
1	37	391		-	SEMINATIVO I	79 25		Euro 85,95	Euro 40,93
Notifica						Partita			

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

- foglio 37 particella 44 - foglio 37 particella 125 - foglio 37 particella 124 - foglio 37 particella 131 - foglio 37 particella 302 - foglio 37 particella 114 - foglio 37
 42 - foglio 37 particella 123 - foglio 37 particella 165 - foglio 37 particella 358 - foglio 37 particella 146 - foglio 37 particella 162

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

- foglio 37 particella 381 - foglio 37 particella 382 - foglio 37 particella 383 - foglio 37 particella 384 - foglio 37 particella 385 - foglio 37 particella 386 - foglio 37
 389 - foglio 37 particella 390 - foglio 37 particella 392 - foglio 37 particella 393 - foglio 37 particella 394 - foglio 37 particella 395 - foglio 37 particella 396 - foglio
 particella 399 - foglio 37 particella 400 - foglio 37 particella 401 - foglio 37 particella 402 - foglio 37 particella 403 - foglio 37 particella 404 - foglio 37 particella
 37 particella 408 - foglio 37 particella 409 - foglio 37 particella 410 - foglio 37 particella 411 - foglio 37 particella 412

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 11/11/2009

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE
1	PROVINCIA DI BENEVENTO con sede in BENEVENTO	92002770623
DATI DERIVANTI DA		DECRETO (DISPOSIZIONI DELLE AUTORITA') del 11/11/2009 Trascrizione in atti dal 03/12/2009 Repertorio n.: 11: Registrazione: Sede: ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' (n. 11225.1/2009)

Situazione degli intestati dal 17/06/2002

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE
1	DI GIOIA Maria Antonia nata a CASTELPOTO il 08/06/1926	DGIMNT26H48C250R*
2	MERCURIO Nazzareno nato a BENEVENTO il 25/11/1953	MRCNZR53S25A783M*
DATI DERIVANTI DA		FRAZIONAMENTO del 17/06/2002 protocollo n. 33319 in atti dal 17/06/2002 Registrazione: (n. 33319.1/2002)



Direzione Provinciale di Benevento
 Ufficio Provinciale - Territorio
 Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico a

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente dal 23/09/1996

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO					
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²)		Deduz	Reddito	
						ha	are ca		Dominicale	Agrario
1	37	302		-	SEMINATIVO 1	2	36 40		Euro 256,39 L. 496.440	Euro 122,09 L. 236.400
Notifica						Partita		20257		

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

- foglio 37 particella 7

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

- foglio 37 particella 303

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 23/09/1996

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE
1	DI GIOIA Maria Antonia nata a CASTELPOTO il 08/06/1926	DGIMNT26H48C250R*
2	MERCURIO Nazzareno nato a BENEVENTO il 25/11/1953	MRCNZR53S25A783M*
DATI DERIVANTI DA		VERIFICA STRAORDINARIA del 23/09/1996 in atti dal 23/09/1996 Registrazione: V.S. N.6495/96 (n. 457.1/1996)

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente dall'impianto meccanografico

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO					
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²)		Deduz	Reddito	
						ha	are ca		Dominicale	Agrario
1	37	7		-	SEMINATIVO 1	2	40 00		L. 504.000	L. 240.000
Notifica						Partita		9800		

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 05/04/1989

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE
1	DI GIOIA Maria Antonia nata a CASTELPOTO il 08/06/1926	DGIMNT26H48C250R*
2	MERCURIO Nazzareno nato a BENEVENTO il 25/11/1953	MRCNZR53S25A783M*



Direzione Provinciale di Benevento
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico a

DATI DERIVANTI DA	DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 05/04/1989 in atti dal 11/07/1989 Registrazione: UR Sed 2967.1/1989)
--------------------------	--

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE
1	MERCURIO Umberto nato a BENEVENTO il 19/03/1915	MRCMRT15C19A783N*
DATI DERIVANTI DA	Impianto meccanografico del 22/04/1977	

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



PROVINCIA DI BENEVENTO

AVVOCATURA

SCHEDA ISTRUTTORIA DEBITI FUORI BILANCIO

Sentenza: n. 1869 del 14.02.2019 del Consiglio di Stato – IV Sezione Giurisdizionale	
Giudizio: Riforma Sentenza Tar Campania n. 2269 del 2014	
Oggetto: <i>Lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce "Tangenziale Ovest di Benevento". Risarcimento danni da occupazione illegittima Sentenza n. 1869/2019 del Consiglio di Stato - IV Sez. Giurisdizionale - giudizio Mercurio Nazzareno c/o Provincia di Benevento. Acquisizione aree ed approvazione indennizzo concordato con la ditta beneficiaria.</i>	
Creditori: Mercurio Nazzareno	
Avvocato dell'Ente: Avv. Milena Monica De Nicola	
Avvocato del/dei Creditore/i: Avv. Lucio Crisci e Fabrizio Crisci	
Sorta:	€ 127.011,62
Interessi:	€ -----
Spese:	€ -----
Importo totale: € 127.011,62	
La sentenza n. 1869/2019 è stata notificata all'Ente in data 21.03.2019 con PEC prot. n. 9229. L'avvocato dell'Ente, a mezzo _____, ha rappresentato che _____	

Benevento,

18.6.19

IL RESPONSABILE DELL'AVVOCATURA
(Avv. Giuseppe Marsicano)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

OGGETTO: Attestazione di copertura finanziaria sulla proposta di deliberazione del Consiglio Provinciale avente ad oggetto: Lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce "Tangenziale Ovest Benevento". Risarcimento danni da occupazione illegittima Sentenza n. 1868/2019 del Consiglio di Stato IV sez. Giurisdizionale – giudizio Mercurio Nazzareno c/ Provincia di Benevento. Acquisizione aree ed approvazione indennizzo concordato con la ditta beneficiaria. Riconoscimento debito fuori bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O. DELEGATA

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 153, nonché l'art. 2, lett. e) del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità vigenti;

Letta la proposta di deliberazione indicata in oggetto, munita del parere di regolarità tecnica rilasciato dal Servizio competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;

Ritenuto doversi prenotare la somma di € 127.011,62 al titolo 1° – Cap. 3833 del bilancio 2019, provv. n. 19 del 25.06.19;

Tenuto conto degli impegni già assunti sullo specifico intervento di spesa, nonché la presente sottrazione di disponibilità,

A T T E S T A

la sussistenza della copertura finanziaria della presente proposta.

Benevento, 25. 06. 2019

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
(dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE
(ing. Maurizio Perlingieri)



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico

Servizio Espropri

OGGETTO: *Parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione del Consiglio Provinciale avente ad oggetto: Lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce "Tangenziale Ovest di Benevento". Risarcimento danni da occupazione illegittima Sentenza n. 1869/2019 del Consiglio di Stato – IV Sez. Giurisdizionale - giudizio Mercurio Nazzareno c/o Provincia di Benevento. Acquisizione aree ed approvazione indennizzo concordato con la ditta beneficiaria. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs n. 267/2000 e smi.*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Visto l'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Rilevato che trattasi di riconoscimento di un debito fuori bilancio ex art. 194, lett. a, del D. Lgs n. 267/2000, per occupazione illegittima aree afferente i lavori di costruzione della "Tangenziale ovest di Benevento"

Ritenuto, alla luce della sentenza n. 1869/2019 emessa dal Consiglio di Stato – IV Sezione Giurisdizionale doversi procedere al pagamento della somma di € 127.011,62 per evitare ulteriori danni economici all'Ente Provincia di Benevento.

Per tali motivi

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi.

Benevento,

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
(Ing. Michelantonio PANARESE)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
(Ing. Maurizio PERLINGIERI)

Provincia di Benevento

Collegio dei Revisori dei Conti

Parere Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000.

I Revisori dei Conti della Provincia di Benevento nelle persone di:

- Dott. Felice Di Sena, Presidente;
- Dott. Luigi Di Crosta, componente;
- Dott. Antonino Elefante, componente;

- si sono riuniti in data odierna per esprimere il proprio parere, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n.267/2000, in ordine alla proposta di deliberazione consiliare ad oggetto: *"Lavori di costruzione strada a scorrimento veloce Tangenziale Ovest di Benevento. Risarcimento danno da occupazione illegittima. Sentenza n.1869/2019 del Consiglio di Stato - IV Sez. Giurisdizionale - giudizio Mercurio Nazzeno c/o Provincia di Benevento. Acquisizione aree ed approvazione indennizzo concordato con la ditta beneficiaria. Riconoscimento debito fuori bilancio"*.

Il Collegio

- esaminata la *proposta di deliberazione consiliare*, ricevuta in data 25/06/2019;
- vista la *scheda istruttoria* predisposta dal Responsabile dell'Avvocatura;
- vista la *sentenza n.1869 del 14/02/2019 emessa dal Consiglio di Stato* e pubblicata il 21/03/2019 - giudizio n.6669/2014 R.G.;
- vista la comunicazione di *avviso di Avviso del Procedimento* prot. n.10062 del 01/04/2019;
- viste le *osservazioni della ditta Mercurio*, prot. n.13930 del 13/05/2019;
- vista la *proposta di accordo transattivo* prot. n.15636 del 29/05/2019;
- vista la *dichiarazione di accettazione della proposta transattiva* prot. n.15983 del 03/06/2019;
- vista la *planimetria individuazione aree interessate e visure catastali*;
- visto il parere favorevole in ordine alla *regolarità tecnica* formulato dal Dirigente del Settore Tecnico;
- vista l'attestazione sulla sussistenza della *copertura finanziaria* rilasciata dal Responsabile del Servizio programmazione e bilancio;
- visto il parere favorevole di *regolarità contabile* formulato dal Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario;
- ravvisata la riconducibilità all'art. 194 - comma 1 - lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 del su indicato debito fuori bilancio;
- preso atto che rispetto all'importo originario della sentenza, la definizione dell'accordo transattivo, pari ad €.127.011,62, comporterebbe per l'ente un *risparmio pari ad €.62.551,42*;
- preso atto che si è disposto di *finanziare la spesa con la seguente imputazione*:

	Titolo	Capitolo	Bilancio	Prov. n.	Importo
	1	3833	2019	19 del 25/06/2019	€.127.011,62

ESPRIMONO


il proprio *parere favorevole* al riconoscimento del debito fuori bilancio, così come statuito in sentenza, attesa la sua riconducibilità all'art.194, comma 1 lett. a) del T.U.F.L., ritenendosi dovute tutte le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità, *invitano l'Ente al rispetto delle procedure di spesa*, e

raccomandano che la documentazione di rito sia puntualmente trasmessa alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 della legge n. 289/2002, così come esibita.

Benevento, 04-07-2019

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria

Dott. Di Sena Felice 

Dott. Luigi Di Crosta 

Dott. Antonino Elefante 